LEGGE REGIONALE 10 aprile 1998, n. 10

Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 Finalità

- 1. La presente legge disciplina le modalità d'uso ed esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione del Veneto, purché affiancata dalla bandiera della Repubblica italiana e da quella dell'Unione europea.
- 2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine bandiera si intende quella individuata nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56.
- 3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della bandiera della Repubblica Italiana, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

Art. 2 Uso della bandiera regionale

- 1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nel casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
 - 2. La bandiera viene altresì esposta:
- a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengano nella Regione del Veneto;
- all'esterno della sede della Giunta regionale e all'esterno della sede del Consiglio regionale, nelle giornate di apertura degli uffici;
- all'esterno della sede regionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per tutta la durata delle riunioni anche se queste si protraggano dopo il tramonto;
- d) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto, in occasione delle riunioni degli stessi;

- e) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;
- f) all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali e comunali in particolari occasioni, festività, celebrazioni.

Art. 3 Orari di esposizione della bandiera

- 1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 2, dalle ore 8.00 al tramonto.
- 2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente della Giunta regionale può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto; in tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 4 Modalità di esposizione della bandiera

- 1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
- 2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera del Veneto.

Art. 5 Casi particolari

- 1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.
- 2. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero; dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
- 3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 6 Modifica del titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56

1. Il titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 viene così modificato:

"Bandiera, gonfalone e stemma della regione".

Art. 7 Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n 56

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56, viene sostituito dal seguente:

"Articolo 1

- 1. I simboli ufficiali della Regione del Veneto sono:
- a) la bandiera;
- b) il gonfalone;
- c) lo stemma;
- d) il sigillo.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 aprile 1998

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 aprile 1998, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Il testo aggiornato e coordinato della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56, modificata con la presente l.r. n. 10/1998, sarà pubblicato in un fascicolo successivo.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 Indice degli articoli;
- 2 Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 Relazione al Consiglio regionale;
- 4 Struttura responsabile degli adempimenti procedimentali.

1. Indice

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Uso della bandiera regionale
- Art. 3 Orari di esposizione della bandiera
- Art. 4 Modalità di esposizione della bandiera
- Art. 5 Casi particolari
- Art. 6 Modifica del titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56
- Art. 7 Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56

2. Procedimento di formazione della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 settembre 1997 dove ha acquisito il n. 355 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Beggiato, Gobbo, Comencini, Foggiato, Morosin, Munaretto, Poiré e Roccon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle Commissioni consiliari
 1^a e 6^a in data 24 settembre 1997;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 gennaio 1998, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Fabrizio Comencini, ha esaminato a maggiornaza il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 1998, n. 1695;

- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 aprile 1998, n. 616/20199, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il 9 aprile 1975 questo Consiglio regionale approvava una legge, la n. 56, con la quale si dotava del gonfalone e dello stemma della Regione; e nella relazione del consigliere Sergio Dalla Volta si può leggere: "Lo stemma ed il gonfalone della Regione Veneta si riallacciano da un lato al vecchio gonfalone di S. Marco che a partire dalla fine del '900 ha assunto come simbolo la Repubblica Veneta, dall'altro all'articolo 2 del nostro statuto che afferma che l'autogoverno dei Veneti si svolge secondo le tradizioni della propria storia".

A oltre vent'anni di distanza dobbiamo sottolineare, per la verità, come la Regione non abbia particolarmente contribuito alla conoscenza e alla diffusione della bandiera veneta. E questo nonostante l'approvazione all'unanimità, nell'ormai lontano 17 febbraio 1989, di una mozione relativa a "Diffusione ed esposizione dei simboli ufficiali (gonfalone, stemma e bandiera della Regione Veneto)" successiva alla presentazione di due proposte di legge la n. 311 dell'11 novembre 1987 del consigliere Ettore Beggiato e la n. 364 del 4 maggio 1988 del consigliere Franco Rocchetta.

Ancora una volta è la società veneta, sono i veneti che spontaneamente diffondono la loro bandiera.

E i Veneti ricordano, e non dimenticano, la bandiera, simbolo del Veneto, nell'Europa, nel mondo.

Proprio per questo amore verso un simbolo di civiltà la nostra bandiera veneta continua a sventolare nei luoghi più impensati, nelle città come nelle campagne, nei balconi delle case come nelle manifestazioni sportive, nelle barche, fra i giovani e i meno giovani.

Una legge allora per regolamentare l'uso e l'esposizione, sull'esempio di quanto è stato fatto in Piemonte (legge regionale n. 36/1997), una legge anche in qualche modo per riavvicinare il Palazzo ai sentimenti e alle aspettative del Popolo Veneto.

Una legge per diventare ancora più europei: ormai nella stragrande maggioranza degli stati la bandiera regionale (o nazionale) compare accanto alla bandiera dello stato in tutte le occasioni e con pari dignità. Pensiamo alla Catalunya, al Tirol, al Freistaat Bayern, a tutti i cantoni svizzeri, alla Bretagna, alla Scozia, al Galles, all'Euskadi/Paesi Baschi, ecc....";

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedimentali:

Unità complessa demanio patrimonio contratti approvvigionamenti